

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

S T A T U T O

- Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 22 novembre 2005.
- Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 7 marzo 2006.
- Approvato con decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 54 del 24 marzo 2006 e pubblicato sul BUR n. 16 del 19 aprile 2006.
- Modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 9 ottobre 2012 e n. 127 del 20 novembre 2012.
- Modificato ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pistoia n. 7 del 28 gennaio 2013.
- Presa d'atto del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 20 febbraio 2013.
- Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 9 settembre 2019.
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pistoia n. 140 del 18/11/2019.

ARTICOLO 1

ORIGINE, EVOLUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

1. Con Regio Decreto del 30 giugno 1907, emesso in applicazione delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 396, fu costituita l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata *Istituti Raggruppati* traente origine dalla fusione di due preesistenti Istituzioni operanti nella città di Pistoia:

- il Conservatorio degli Orfani della Città di Pistoia, fondato con sovrano rescritto il 27 febbraio 1722 per iniziativa di Cesare Godemini ed altri benemeriti cittadini, dotato poi maggiormente da Niccolò Puccini con testamento del 1 gennaio 1847.
- la Pia Casa di Lavoro Conversini fondata da Tommaso Conversini con testamento del 22 gennaio 1876 eretta in Ente morale con Regio Decreto 5 febbraio 1880.

2. L'Ente è disciplinato dalla Legge Regionale Toscana n. 43/2004 del 3 agosto 2004 (di seguito indicata come Legge Regionale n. 43 citata) e dalla normativa vigente di settore.

3. L'Ente assume la denominazione di *ISTITUTI RAGGRUPPATI – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA*.

L'Azienda non ha finalità di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, gestionale, finanziaria, contabile e tecnica; opera con criteri imprenditoriali. Informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

4. L'Azienda fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

5. L'ambito di operatività dell'Azienda è circoscritto al territorio che rientra nei confini dell'attuale Provincia di Pistoia.

6. La sede legale dell'Azienda è in Pistoia, Palazzo Puccini, Vicolo Malconsiglio n. 4.

ARTICOLO 2

SCOPI ISTITUZIONALI

1. L'Azienda svolge la sua attività, in riferimento alle tavole di fondazione degli enti indicati al comma 1 dell'articolo 1 e in attuazione dei principi di rispetto della dignità della persona umana, di promozione della uguaglianza dei cittadini, di solidarietà sociale, presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana e negli atti costitutivi dell'Unione Europea; stante il particolare ambito di attività, essa ispira la propria azione anche ai principi della Convenzione ONU sui Diritti dei Minori del 20 novembre 1989, ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. L'attività dell'Azienda sarà uniformata alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

3. In particolare l'Azienda si propone di:

a) svolgere e/o sostenere attività e istituzione di servizi volti alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di disagio fisico, psichico e sociale della persona dall'età dell'infanzia a quelle pre-adolescenziale, adolescenziale e giovanile;

b) svolgere e/o sostenere attività di studio, ricerca e documentazione, di sperimentazione, formazione in tutti i campi inerenti la condizione giovanile;

c) curare la pubblicazione e diffusione di libri, riviste e strumenti analoghi riguardanti la condizione giovanile e comunque le finalità statutarie;

d) conservare, mantenere, valorizzare e ristrutturare il patrimonio dell'Azienda, salvaguardando le componenti storiche, archivistiche e bibliografiche, assicurando un congruo flusso finanziario da destinare alle altre finalità istituzionali;

e) collaborare con quanti, Enti pubblici o privati, nell'ambito della società civile perseguono finalità analoghe;

f) collaborare con gli Enti Locali nelle iniziative dagli stessi intraprese nei settori cui sono rivolti i compiti istituzionali dell'Azienda;

g) bandire borse di studio per il perfezionamento professionale di giovani capaci e meritevoli iscritti negli Istituti Secondari di secondo grado con indirizzo tecnico e professionale pistoiesi;

h) collaborare e stipulare convenzioni con Enti, Associazioni, scuole, organizzazioni locali, regionali, nazionali, con le istituzioni della Comunità Europea ed internazionali per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) aderire ad organismi vari (cooperative, consorzi, associazioni, etc.) che operano nello stesso settore.

4. L'Azienda opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio.

5. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda pone in essere tutti gli atti e negozi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione locale e regionale; può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata di interventi e servizi sociali, previsti nell'ambito della normativa vigente. L'adozione degli atti seguirà il procedimento fissato dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 43 citata

6. Il Comune di Pistoia esercita la vigilanza ed il controllo dell'Ente. Adotta inoltre gli atti di indirizzo previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 43 citata.

ARTICOLO 3

ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'Azienda:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di revisione

ARTICOLO 4

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno. Riferisce nel corso delle successive

sedute circa l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Cura i rapporti con il Direttore per l'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più dei componenti del Consiglio la cura di specifici settori di attività istituzionali o di un particolare affare. Può inoltre delegare un consigliere a rappresentarlo in determinate occasioni.

3. In caso di necessità e di urgenza può adottare sotto la propria responsabilità motivate decisioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, la cui ratifica deve essere richiesta nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. In ogni ipotesi in cui si prospetti una assenza del Presidente per un periodo presumibilmente superiore a trenta giorni, il Vicepresidente ne dà immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Pistoia.

ARTICOLO 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri, compreso il Presidente, nominati tra cittadini residenti o che abbiano esercitato la loro attività lavorativa, professionale, sociale, politica, nel territorio della Provincia.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Pistoia e durano in carica cinque anni a partire dalla data della nomina.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

4. Costituisce elemento preferenziale per la loro scelta l'esperienza acquisita negli ambiti e settori analoghi a quelli previsti dalle finalità statutarie.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti per la eleggibilità a consigliere comunale.

6. Il Consiglio, ove non previsto diversamente dallo Statuto, delibera con la presenza di almeno tre componenti e con la maggioranza dei presenti.

7. Ai fini economici il trattamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione è regolato dalle norme vigenti.

ARTICOLO 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di:

- a) Presidente, assessore e consigliere della Regione;
- b) Presidente, assessore e consigliere della Provincia;
- c) Sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al territorio in cui opera l'Azienda;
- d) Direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'Azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;
- e) Amministratori o dirigenti di enti e organismi che abbiano rapporti economici o di consulenza con l'Azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, secondo comma, del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo di presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionano il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

- d) chi abbia lite pendente con l'Azienda, abbia debiti liquidi o sia in mora di pagamento verso essa, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi dell'Azienda.
3. Non possono far parte contemporaneamente degli Organi dell'Azienda persone legate da vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado.
4. I consiglieri devono assentarsi dalle sedute quando si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 6, decadono dalla carica qualora, previa contestazione, non rimuovano entro trenta giorni la causa di incompatibilità ovvero non dimostrino insussistenti le cause di incompatibilità. Può determinare la decadenza dalla carica, altresì, l'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive. La contestazione è formulata per iscritto dal Presidente e se riguarda quest'ultimo dal Vice Presidente ed è comunicata al Sindaco del Comune di Pistoia.
2. L'adozione dell'atto di decadenza spetta al Sindaco del Comune di Pistoia, che provvede contestualmente alla sostituzione.
3. Le dimissioni dei Consiglieri sono immediatamente efficaci, sono comunicate al Sindaco del Comune di Pistoia perché provveda alla sostituzione ed il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella sua prima seduta utile.
4. I Consiglieri deceduti o dimissionari sono sostituiti entro quarantacinque giorni; i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comune di Pistoia con atto del Sindaco, nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 43 citata, può sciogliere gli Organi dell'Ente.

6. Nel periodo di proroga successiva all'ordinaria scadenza degli Organi, in attesa della loro ricostituzione, gli stessi possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione e motivati atti urgenti ed indifferibili.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

FUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e in particolare:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente nel suo seno a maggioranza dei componenti.
- b) la nomina del Direttore;
- c) l'elezione, a maggioranza dei componenti, del Consigliere che svolge le funzioni di segretario, sino a che non sia nominato il Direttore;
- d) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e gestionale, in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
- e) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali, patrimoniali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
- f) l'adozione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, come previsto rispettivamente dagli articoli 16 e 26 Legge Regionale n. 43 citata;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
- h) la dismissione o l'acquisto di beni immobili;
- i) la verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- j) formula proposte di modifiche statutarie o regolamentari da inoltrare alla Regione o al Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14 della Legge Regionale n. 43 citata;

- k) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
- l) dispone circa l'affidamento del servizio di cassa di cui al successivo articolo 15;
- m) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- n) nomina consulenti e professionisti per singole questioni o per determinati settori di attività con le procedure previste dalla normativa vigente;
- o) comunica al Comune le situazioni di incompatibilità degli amministratori e le loro dimissioni.

ARTICOLO 9

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda almeno una volta al mese su convocazione scritta del Presidente, recapitata per raccomandata ovvero per fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno nonché la data e l'ora della riunione che può avvenire anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.
2. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Le decisioni vengono prese, dopo l'illustrazione dei relatori, con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per tutti gli atti soggetti alla vigilanza della Regione o del Comune è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore che assume la funzione di segretario del Consiglio. Il Presidente può decidere che, quando si discute della nomina o della revoca del Direttore o della verifica del suo operato, questi non partecipi alla riunione; in tal caso la verbalizzazione verrà curata da un componente del Consiglio, scelto dal Presidente.
4. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata, aperta e presieduta, sino alla elezione del Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 10

GESTIONE DELL'AZIENDA: IL DIRETTORE

1. Le funzioni di gestione sono affidate al Direttore, nominato dal Consiglio.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata, di norma, non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda, a cui provvede direttamente; sono incluse nelle funzioni le decisioni organizzative e di gestione del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali e di categoria.
4. Il Direttore rimane in carica fino alla data di insediamento del nuovo Direttore.
5. In presenza di un risultato negativo della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore i provvedimenti conseguenti. In caso di inosservanza delle direttive impartite, da contestarsi per iscritto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la risoluzione motivata del contratto in essere con il Direttore, in qualsiasi tempo anche con decorrenza immediata. In tal caso non opera il disposto del precedente comma 4 ed il Consiglio dispone provvisoriamente per l'interim.

ARTICOLO 11

IL PERSONALE

1. Il personale viene assunto con le modalità fissate nel Regolamento di organizzazione.
2. Al rapporto di lavoro con il personale si applica il CCNL di riferimento.
3. Il coordinamento del personale spetta al Direttore, secondo gli indirizzi del Presidente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per particolari esigenze di natura temporanea, l'Azienda può stipulare altri tipi di contratto di lavoro previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

L'ORGANO DI REVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della Legge Regionale 43, l'organo di revisione è costituito da un solo membro nominato dal Sindaco del Comune di Pistoia in base ad una terna espressa dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. L'organo di revisione resta in carica per tre anni; il revisore non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.
3. All'Organo di revisione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Legge Regionale n. 43 citata.

ARTICOLO 13

IL PATRIMONIO

1. I beni mobili ed immobili già appartenenti all'IPAB prima della trasformazione ex articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ex D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nonché tutti quelli acquisiti successivamente, anche per lasciti o donazioni e dai proventi delle attività istituzionali, fanno parte del patrimonio dell'Azienda.
2. I beni mobili ed immobili destinati direttamente alle attività istituzionali di pubblico servizio svolto dall'Azienda, costituiscono patrimonio indisponibile, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo di indisponibilità va a gravare:
 - a) sui beni mobili acquistati in sostituzione di quelli obsoleti o degradati;
 - b) sui beni immobili acquistati o ristrutturati per trasferirvi la sede di svolgimento delle attività istituzionali di servizio pubblico.
3. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla redazione dell'inventario dei beni, che viene aggiornato alla fine di ogni anno solare.
4. L'Azienda può procedere alla alienazione dei soli beni immobili non utilizzati per le finalità statutarie. Per le dismissioni dovrà procedersi secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, della Legge Regionale n. 43 cit.
5. Non sono cedibili i beni mobili e immobili di valore storico o artistico identificati come tali nell'inventario. La loro conservazione e valorizzazione rientra fra gli scopi statutari.

ARTICOLO 14
CONTABILITA'

La contabilità economica viene tenuta secondo i criteri fissati dall'articolo 26 della Legge Regionale n. 43 cit. in base al regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Comune di Pistoia.

ARTICOLO 15
SERVIZIO DI CASSA E ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il servizio di cassa è affidato, tramite apposito contratto, a uno degli istituti bancari operanti nel capoluogo provinciale.
2. Il ricorso al credito bancario è consentito per operazioni destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare, o comunque per garantire la piena operatività dell'Azienda, nel rispetto della normativa vigente.
3. I contratti stipulati dall'Azienda e le procedure di gara sono disciplinati dalla normativa vigente nelle materie di riferimento e dai regolamenti e disciplinari interni.
4. Con Regolamento interno è disciplinata la stipula dei contratti con privati in affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

ARTICOLO 16
ESTINZIONE

1. L'estinzione dell'Azienda è deliberata dalla Giunta Regionale quando sia venuto a mancare il fine o quando non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale.

La procedura di estinzione è avviata dal Comune di Pistoia, cui spetta la vigilanza sull'Azienda.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Azienda subentra nei diritti e nelle obbligazioni già in capo all'IPAB prima della trasformazione, compresi i rapporti di lavoro.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge Quadro n. 328/2000, nella Legge Regionale n. 43 citata e, comunque, alla normativa vigente in materia.